### Quesito n. 1

Si chiede se la categoria OG11 è interamente subappaltabile ad impresa in possesso della categoria o dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/10.

# **Riposta**

Il bando di gara al punto III.a individua le lavorazioni di cui si compone l'appalto come di seguito: "I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche, ex art. 61 D.P.R. 207/10 e s.m.i.:

Categoria prevalente **OG1**, classifica **II** per € **568.803,45** Altre categorie **OG11** classifica **I** per € **39.484,55** scorporabile e/o subappaltabile "

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. b della L. 80/2014, l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Tuttavia nel caso prospettato dal quesito non ricorrendo l'ipotesi di cui alla lett. b del richiamato art. 12, si conferma che le per lavorazioni relative alla categoria OG11, in questo caso inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, potrà procedersi al subappalto ad impresa in possesso della categoria e/o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

### Quesito n. 2

In deroga all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, si chiede se, anche se non previsto dal bando e dal disciplinare di gara, la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara deve garantire, oltre all'importo del 2% dell'importo complessivo, anche la sanzione pecuniaria prevista proprio dall'art. 38 comma 2 bis del DL 163/2006. E se si, in quale percentuale?

## Risposta

Il bando di gara non prevede alcuna sanzione pecuniaria per le ipotesi menzionate al comma 2 bis dell'art 38 del D.Lgs 163/06, come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n° 114.

Pertanto, come peraltro indicato al punto n. IX *CAUZIONI E GARANZIE* del bando di gara, l'importo della cauzione provvisoria è fissato in € 12.711,00 e cioè pari al 2% dell'importo dei lavori, come prescritto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

#### Quesito n.3

Come riportato nel disciplinare alla pag. 9 punto a), ai sensi dell'art.82 comma 3 bis il prezzo più basso offerto è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, che dal computo relativo all'incidenza della manodopera risulta essere pari ad €. 350.598,07.

Si precisa che nel bando di gara e nel fac-simile dell'offerta non si evince nè l'importo nè la dicitura al netto delle spese relative al costo del personale.

A tal proposito si chiede se effettuerete delle modifiche e/o precisazioni sia per il bando che per l'offerta.

#### Risposta

Come previsto al punto II del bando di gara, Il prezzo offerto deve essere determinato, mediante prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

Al medesimo punto II del bando, viene specificato che, come previsto dalla vigente normativa, trova applicazione l'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, che prevede che:

"Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ciò in quanto il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come costo vivo non negoziabile, sotto il quale non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore e come tale da intendersi al netto delle spese generali e utile d'impresa, in quanto solo questi ultimi sono rappresentativi della quota di costo a ribasso della gara.

I moduli di offerta economica resi disponibili ai concorrenti sul sito <u>www.gesap.it</u> hanno lo scopo di agevolare i concorrenti.

In tal senso sula base delle predette osservazioni si è proceduto ad integrare e modificare lo schema di offerta economica rendendolo conforme alle esigenze prospettate e pubblicandolo sul sito <a href="https://www.gesap.it">www.gesap.it</a> /sez bandi e gare.